

R.G.P.U. n. 18-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. r.g. **18/2024 sub 1** introdotto da:

DUMA COSTANTIN (C.F. DMUCST75L23Z129V9, nato il 23/07/1975 a Roman (Romania), residente in Via Degli Alpini, n. 261, 67061, Carsoli (AQ), assistito dall'avv. Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli

RICORRENTE DEBITORE

nei confronti di

ING BANK N.V. MILAN BRANCH (c.f. 11241140158), con sede legale in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi) e sede secondaria in Milano, viale Fulvio Testi n. 250, in persona dei procuratori p.t., rappresentata dall'avv. Laura Pelucchi del foro di Milano che ha nominato difensore l'avv. Luciana Cipolla del foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del predetto Avvocato, sito in Milano (MI), via Correggio, n. 43.

CREDITORE OPPONENTE



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 23 aprile 2024, Constantin Duma ha adito il Tribunale al fine di chiedere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Tribunale, con decreto del 11/05/2024, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.

Dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC ha depositato, in data 20/06/2024, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma della citata norma, sono state formulate osservazioni solo da parte della ING BANCK N.V. MILAN BRANCH, allegando le stesse alla relazione. Nella stessa, inoltre, l'OCC ha preso posizione in merito alle osservazioni concludendo per l'infondatezza.

È stata, dunque, fissata udienza del 31 luglio 2024 all'esito della quale il Giudice ha disposto che il debitore integrasse la proposta con riferimento al compenso del legale, al compenso dell'OCC e la tempistica dei pagamenti nel rispetto dell'art. 71 CCII entro il termine del 10 settembre 2024, data entro la quale sarebbe dovuta pervenire la relazione dell'OCC, con successiva comunicazione delle integrazioni da parte dell'organismo ai creditori. Tutte gli adempimenti sono stati espletati.

In data 10 settembre 2024 il debitore, per il tramite dell'OCC, ha presentato una proposta migliorativa.

All'udienza del 9 ottobre 2024 il giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione.

2. Le contestazioni dei creditori.

2.1 L'ING Bank N.V. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il piano risulta inammissibile perché: a) difetta della causa concreta poiché non vi sarebbe un soddisfacimento effettivo dei creditori chirografari vista l'esiguità della percentuale di soddisfazione (1%); non sussistono i requisiti soggettivi in capo al debitore con



riferimento all'assenza di colpa grave e dolo, non essendo stato chiarito come siano state utilizzate le somme oggetto di finanziamento.

2.2 La Regione Lazio ha presentato osservazioni nelle quali *“si chiede, pertanto, di rettificare la proposta in conformità di quanto dianzi ed in allegato correttamente certificato, ovvero sia riferendo correttamente i crediti regionali per tassa automobilistica a crediti iscritti a ruolo, con salvezza di quanto già previsto e riconosciuto, con riserva di esprimere osservazioni e valutazioni rispetto alla proposta aggiornata, all'esito delle integrazioni richieste per tassa automobilistica regionale”*.

2.3 Il debitore, lette le osservazioni, ha rilevato l'infondatezza di quanto dedotto da ING Bank N.V., mentre, con riferimento alle deduzioni della Regione Lazio, ha constatato l'effettiva duplicazione del debito derivante dalla tassa automobilistica e *“considerato che la proposta presentata già prevede il riconoscimento del 100% dei crediti vantati dai creditori privilegiati, segue il creditore ipotecario il cui credito è stato riconosciuto parzialmente, il sig. Duma propone di aumentare la quota da versarsi al creditore AMCO S.p.A. nella misura di € 296,76, pari all'importo risultante in eccedenza a seguito della precisazione sul punto della Regione Lazio. Di conseguenza, fermo tutto quanto sopra, si precisa che, allo stato, al creditore ipotecario AMCO S.p.A si riconosce la più alta percentuale del 21,80 % del credito complessivo, a fronte dell'iniziale 21,62 % riconosciuto”*.

3. L'offerta migliorativa.

Il debitore, a fronte delle contestazioni e dei rilievi sollevati dal giudice, ha presentato la seguente proposta:



Grado di privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfo	Valore debito soddisfatto	Stralcio
Prededuzione	OCC	€ 4.612,05	100%	€ 4.612,05	0%
Prededuzione	Avv. Borselli	€ 4.213,94 (*)	75% (*)	€ 3.160,45	25% (*)
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 3.414,01	100%	€ 3.414,01	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Regione Abruzzo	€ 559,00	100%	€ 559,00	0%
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2	Avv. Borselli (25% del compenso)	€1.053,49 (*)	100% (*)	€ 1.053,49	0% (*)
Ipotecario	Amco S.p.A	€ 163.551,14	22,54%	€ 36.871,88	77,46 %
Chirografario	AdE Riscossione	€ 661,15	1%	€ 6,61	99%
Chirografario	Amco S.p.A	€ 91.649,07	1,01%	€ 925,65	98,99%
Chirografario	ING Bank	€ 12.989,91	1%	€ 129,89	99%

La proposta prevede il pagamento della somma di € 50.723,33 mediante versamento mensile di e 350,00, oltre il versamento *una tantum* di € 10.000 al momento dell'omologazione della proposta.

Il piano prevede la durata complessiva di 9 anni e 9 mesi dall'omologazione per un totale di n. 117 rate.

4. La valutazione dell'OCC.

L'OCC ritiene che vi siano i presupposti per l'accesso alla procedura della debitrice, non sussistendo cause ostative, ed essendo la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'OCC ha, inoltre, ritenuto inammissibile l'opposizione della ING Bank N.V. ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, in quanto a tale creditore sarebbero addebitabili profili di colpa non avendo approfondito la situazione debitoria dell'istante prima di concedere il finanziamento in data 28/06/2022 dell'importo di € 20.994,35, rimborsabile in 60 rate mensili di € 345,26. Invero "Nell'anno 2022 il sig. Duma Constantin percepiva un reddito mensile netto di €. 1.500,00 ed aveva già contratto il mutuo fondiario, stipulato in data 24/07/2007 (capitale di € 140.000,00, da restituire in 25 anni e 360 rate mensili) di € 872,95.



Risulta altresì documentalmente dimostrato che alla data della stipula del suddetto contratto di finanziamento il sig. Duma Constantin risultava già indebitato e sottoposto alla procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Avezzano al n. Rge n. 47/2018”.

L’opponente, inoltre, non ha fornito elementi ulteriori e nuovi rispetto a quelli già considerati anche in relazione alla sussistenza di una meritevolezza del debitore.

Quanto alle osservazioni della Regione Lazio, l’OCC ha rilevato che, in effetti, il credito era già stato considerato tra i crediti privilegiati dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione. L’OCC, pertanto, ritiene che vi siano i presupposti per l’accesso alla procedura della debitrice, non sussistendo cause ostative, ed essendo la stessa conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

5. Le valutazioni del Tribunale.

Il piano proposto da Costantin Duma può essere omologato con le precisazioni di seguito fornite.

5.1 Sull’ammissibilità delle opposizioni.

Preliminarmente, in merito all’ammissibilità delle opposizioni si osserva quanto segue.

L’art. 69 CCII prevede che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

In particolare, va rammentato, che l’obbligo di verifica del merito creditizio, previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 (credito al consumo) e 2014/17200 (credito immobiliare), poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all’art 124 bis e 120-undecies del T.U.B., impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o mediante l’utilizzo di banche dati, così valutando l’oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.

Invero, nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha un potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore – deve compiere un’analisi del merito creditizio del richiedente,



formulando una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, secondo i principi di corretta, buona fede e professionalità previsti dall'ordinamento.

Gli artt. 124 bis e 120 *undecies* TUB richiedono, infatti, una preventiva valutazione del merito creditizio, condotta con la dovuta diligenza professionale, ex art. 1776, co. 2, c.c. e in buona fede (art. 1337 c.c.). L'art. 124 bis, nella specie, afferma che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. L'art. 120 *undecies* TUB prevede che *“1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate. 2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.”*.

Pertanto, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore, verificando la sua capacità, attuale ed in prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto.

Tale valutazione è effettuata sulla base delle informazioni del consumatore che devono essere opportunamente verificate, al fine di valutare la capacità reddituale dello stesso e i fattori che riducono, o potrebbero ridurre, la stessa, considerando potenziali futuri scenari negativi e ulteriori impegni di pagamento già assunti, anche mediante lo scrutinio di pubblici registri o di banche dati, come il Crif o la CAI della Banca d'Italia.

Ebbene, nel caso di specie, il finanziatore che ha presentato opposizione non ha adeguatamente valutato il merito creditizio, così come richiesto dalla normativa, con conseguente impossibilità per lo stesso di contestare la convenienza della proposta.



Il finanziatore, invero, non ha provato di aver condotto una valutazione adeguata del merito creditizio del cliente, non avendo prodotto alcuna documentazione in tal senso né fornito elementi al riguardo.

Invero, l'OCC ha riferito che il debitore, all'epoca del finanziamento, *“percepiva un reddito mensile netto di € 1.500,00 ed aveva già contratto il mutuo fondiario, stipulato in data 24/07/2007 (capitale di € 140.000,00, da restituire in 25 anni e 360 rate mensili) di € 872,95”*, oltre ad essere già sottoposto a una procedura esecutiva (n. Rge n. 47/2018).

Risulta, pertanto, evidente che l'ulteriore rata di oltre € 300 mensili non era sostenibile dal debitore.

Può, pertanto, desumersi che non vi sia stata una effettiva ed adeguata valutazione del merito creditizio, in quanto, il finanziatore, soggetto che esercita l'attività in maniera professionale, avrebbe ben potuto e dovuto, prima di accogliere la richiesta di finanziamento, valutare la rilevanza della posizione pregressa e procedere ad effettuare indagini più approfondite in merito alla capacità del debitore di provvedere all'eventuale estinzione della posizione debitoria.

Pertanto, il creditore opponente non può contestare la convenienza della proposta, così come previsto dall'art. 69 CCII.

In ogni caso, si osserva, che l'assenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano sembra poter costituire oggetto di opposizione anche da parte dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

Invero, l'art. 69 CCII si riferisce solo alla possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Inoltre, tali presupposti costituiscono oggetto della valutazione del giudice in sede di omologa, ai sensi dell'art. 70 CCII, indipendentemente dalla presenza di contestazioni o opposizioni.

5.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta.

In base a quanto stabilito dall'art. 67 CCII, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.



Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC è emerso che il debitore:

- possa essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravato da debiti personali;
- si trovi in una condizione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo il ricorrente proprietario di un immobile sito a Carsoli (AQ), sottoposto a procedura esecutiva n. 47/2018 RGE ad oggi sospesa a seguito di provvedimento del Tribunale dell'11 maggio 2024 e percependo lo stesso uno stipendio di circa € 1.500 mensili ed essendo nel contempo obbligato al pagamento di un debito di oltre € 280.000 (compreso compenso OCC) dovuto ad una serie di finanziamenti contratti per poter acquistare l'immobile di cui sopra e successivamente, essendo venuto meno ai propri adempimenti nei confronti della banca, al fine di disporre di una somma tale da poter presentare, all'istituto bancario, una proposta transattiva atta ad evitare il pignoramento immobiliare;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non può essere assoggettato a procedure concorsuali di cui alla lett. c) dell'art. 2 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co. 2 CCII.

In particolare, quanto all'insussistenza di colpa grave, si osserva che le contestazioni sulla non meritevolezza del debitore risultano modulate sull'originaria formulazione dell'art. 12bis comma 3 legge 3/2012, che escludeva il requisito della meritevolezza laddove il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali. Le stesse non tengono conto delle modifiche introdotte (all'art. 7 comma 2 legge 3/2012) dalla legge 176/2020, che ha, di fatto, anticipato l'entrata in vigore dell'art. 69 comma 1



CCII, escludendo la meritevolezza solo nel caso in cui il debitore avesse determinato la propria condizione con colpa grave, malafede o frode.

La valutazione di tale presupposto, invece, deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Dall'esame dell'attuale testo normativo risulta che il controllo del giudice continua ad avere ad oggetto l'assenza di colpa e di atti in frode, ma, nell'ottica del *favor debitoris*, viene limitato il grado di rilevanza della colpa, valorizzando i soli casi di colpa grave. Secondo la giurisprudenza di merito, la colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati¹.

Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento del debitore, come emerso anche dalla relazione dell'OCC.

È, infatti, emerso che la crisi finanziaria sia stata determinata dal fatto che il debitore si sia trovato in stato di disoccupazione dal 2009 al 2011, nonché dal fatto che dall'anno 2011 all'anno 2021 il debitore ha svolto lavori saltuari il cui compenso non gli ha consentito di adempiere alle obbligazioni contratte, in particolare al mutuo stipulato per l'acquisto della casa, con necessità, pertanto, di ricorrere a prestiti utilizzati per sanare le pregresse posizioni debitorie.

Né il debitore appare condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità, tenuto conto della documentazione depositata in atti e della condizione personale come rappresentata anche dall'OCC. In particolare, il debitore risulta proprietario di un solo

¹ Cfr., sul punto, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2023; Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).



immobile sito in Carsoli (AQ) nonché di due veicoli, uno del 2004 e l'altro del 2006, del valore di € 500,00 ciascuno.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quello precedente e ad ottenere nuovo credito così da poter presentare una proposta conciliativa ed evitare il pignoramento dell'unico immobile di cui è proprietario.

L'esposizione del debitore, pertanto, non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o imprudenti del debitore, né a spese voluttuarie.

Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbia assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.

Va, invero, valorizzato l'affidamento dallo stesso riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori e la mancanza di segnali di allarme rilevatori di un rischio sottovalutato con grave negligenza. Non risulta, infatti, che il debitore abbia occultato ai finanziatori la propria situazione che risulta, invece, non essere stata adeguatamente valutata dai predetti.

Inoltre, deve essere valorizzata anche la circostanza che il debitore abbia messo a disposizione la somma di € 10.000 per il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, favorendo in tal modo la minore durata del piano di ristrutturazione. Ciò rende arduo ipotizzare una colpa grave in capo allo stesso, individuata nella circostanza che il consumatore abbia contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere.

Va rammentato che l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito ha come finalità la riabilitazione del debitore, al fine di riammetterlo nel circuito sociale ed economico, consentendogli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Quanto alla proposta, l'OCC ha attestato la fattibilità della rata mensile di € 350,00 che verrà versata in 117 rate per un totale annuo di € 4.200,00 della e della somma liquida di € 10.000 che verrà interamente versata a disposizione della procedura.



Tuttavia, va precisato che il compenso dell'OCC, determinato ai sensi dell'art. 71 co. 4 e del d.m. n. 202/2014, non può superare il limite previsto dall'art. 16 co. 5 del citato d.m. e, pertanto, lo stesso andrà liquidato tenendo conto di tale norma, mettendo a disposizione dei creditori l'eventuale somma residua.

Con riferimento alle osservazioni pervenute dalla Regione Abruzzo, si condividono le perplessità manifestate dall'OCC e non si ritiene possibile inserire tale voce nel passivo, in quanto ciò andrebbe a determinare una duplicazione dello stesso debito, rimettendosi eventuali questioni circa il pagamento alla fase esecutiva.

Infine, il piano può essere omologato nonostante la bassa percentuale riconosciuta ai creditori chirografari, tenuto conto che in caso di liquidazione controllata del patrimonio, visto il valore raggiunto dal bene nell'ambito della procedura esecutiva e la presenza di un creditore ipotecario, nonché tenuto conto delle relative spese, tali creditori verosimilmente non verrebbero in alcun modo soddisfatti, risultando, dunque, più conveniente l'accesso del consumatore alla ristrutturazione del debito.

In conclusioni, la proposta e il piano, con le precisazioni di cui sopra, soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e di fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione e l'opposizione proposta da ING BANK N.V. MILAN BRANCH deve essere respinta.

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione proposta da ING BANK N.V. MILAN BRANCH.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Constantin Duma, come modificato in data 10/09/2024.

DICHIARA chiusa la procedura.

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano.



DISPONE che Constantin Duma accrediti mensilmente, entro il giorno 10 del mese, le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato.

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.

DISPONE la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Avezzano.

MANDA all'OCC per la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 8 CCII.

DISPONE la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Avezzano, 25 ottobre 2024

Il Giudice

Francesca Greco

Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e Silvia Gatti.

